



I.S.I.S. "FEDERICO II" ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

ISTITUTO TECNICO	Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Management dello sport – Turismo – Grafica e Comunicazione – Logistica e Trasporti – Costruzione Ambiente e Territorio
ISTITUTO PROFESSIONALE	Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale
LICEO ARTISTICO	Architettura e ambiente
CORSO SERALE PER ADULTI	AFM – SIA – Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale

CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO)

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 11/12/2025 e con Delibera n. 172/2025 del Consiglio di Istituto del 11/12/2025

“Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano problemi sociali complessi e in continua evoluzione, che colpiscono in profondità il benessere emotivo e relazionale dei nostri giovani. È nostro dovere affrontarli con strumenti concreti”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito, i principali riferimenti normativi per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; •
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;

-
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; • dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 relativa a “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo
- Circolare Ministeriale n. U0003212 del 15.01.2024 avente ad oggetto: Gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche
- Circolare Ministeriale n. U0000121 del 20.01.2025 avente ad oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”

2. OGGETTO

L'I.S.I.S. Federico II di Capua (Caserta) è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e di ogni altra forma di violenza. Ha messo in atto azioni e strategie per prevenire e contenere comportamenti a rischio. La scuola è il luogo in cui gli studenti possono imparare, avere opportunità di crescita intellettuale, acquisire senso critico, divenire responsabili, affrontare le difficoltà, con l'impegno, con la fatica, con gli errori e i passeggeri insuccessi nelle relazioni con i pari e con gli adulti di riferimento.

Lo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle **“Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 2021**, il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza. *“Per questa ragione, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una*

riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.”

Il nostro Istituto si propone, in un clima di convivenza democratica, di far acquisire all'adolescente attitudini di rispetto, preparandolo ad affrontare la vita adulta; inoltre favorisce un clima di benessere adeguato all'insegnamento e all'apprendimento. Una scuola adeguata non è quella che condanna e punisce il bullo ma mette in atto politiche di educazione emotiva che includono tutti, bulli, vittime e testimoni. Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale della Scuola, descritta sia nel PTOF sia nel PAI, e comprende attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l'organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali l'appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell'educazione alla legalità, gli incontri con gli operatori delle forze dell'ordine, dedicati all'informazione su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo ed il cyberbullismo. La Scuola opera soprattutto attraverso attività di Classe miranti alla prevenzione, importante è il gruppo di studenti, che ogni anno lavora su questa tematica con il **Progetto “Io+tu=noi smontiamo il bullo”**.

In questo contesto vuole inserirsi il Codice per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Questo documento, in linea con la normativa vigente **la legge 17 maggio 2024, n. 70** rubricata “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e di cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza, così come prevista dalla legislazione.

La Legge n. 70/2024 include non solo i comportamenti di bullismo online, ma anche quelli offline, promuovendo un approccio integrato alla problematica. Le istituzioni scolastiche, le famiglie, le comunità educative e le autorità giudiziarie sono ora coinvolte in modo più strutturato nel prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione.

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, istituisce **un tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L'art. 4 della Legge n. 70/2024 ha previsto ed istituito altresì in **data 20 gennaio** di ogni anno la cosiddetta “**giornata del rispetto**”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, volto a sensibilizzare i giovani sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La ricorrenza

è dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane che nel 2020 fu ucciso per aver difeso un amico in difficoltà.

Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", ciascuna scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Ciò avviene anche in forza degli incontri fortemente voluti con i referenti Asl CASERTA DIPARTIMENTO DIPENDENZE sulle **"PREVENZIONE ADDICTION IN ADOLESCENZA"** **"Proteggersi dalle dipendenze: dallo studio del fenomeno agli interventi di prevenzione universale, selettiva e indicata"**. **PROGETTO OFFERTO DAL DIPARTIMENTO DIPENDENZE DELL'ASL.**

3. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo che si sviluppa nelle relazioni tra coetanei e si distingue per l'uso di violenza, pervasività e conseguenze durature. Si tratta di un'aggressività intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, che implica un dislivello, reale o percepito, di potere o forza tra il bullo e la vittima. L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", stabilisce che con il termine "bullismo" si intendono "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione"

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque: **INTENZIONALITÀ**: i comportamenti che nascono con il bullismo sono atti deliberati e premeditati, posti in essere con il fine di arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento. Il fine è quello di emarginare la vittima, offendendola e danneggiandola. **ASIMMETRIA DI POTERE**: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o non osteggiato dal gruppo) **PERSISTENZA**: tali comportamenti vengono manifestati più e più volte; non si tratta mai di casi

isolati, ma che si presentano con ripetitività. **L'ISOLAMENTO DELLA VITTIMA:** la vittima tende a nascondere in disagio in cui si trova, non si ribella ed è restia a chiedere aiuti esterni rivelando ad altri il proprio stato di soggezione. **LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO:** tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, quando la presenza del gruppo rafforza l'attività del bullo, con più persone che possono assumere diversi ruoli (difensori della vittima, aiutanti del bullo, sostenitori esterni, sostenitori passivi).

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

4. DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo** è una forma di vessazione, minaccia o molestia esercitata tramite strumenti digitali: social network, app di messaggistica, email, forum e giochi online. Esso si configura come un insieme di comportamenti ripetuti nel tempo con l'intento di danneggiare, umiliare o isolare una vittima. La **Legge n. 71/2017** ha introdotto per la prima volta in Italia una definizione giuridica del cyberbullismo, riconoscendo la necessità di strumenti normativi specifici per affrontare un fenomeno che, a differenza del bullismo tradizionale, sfrutta la pervasività e la rapidità della diffusione di contenuti in rete.

Rispetto al bullismo offline, il cyberbullismo non ha limiti spazio-temporali: la vittima può essere raggiunta in ogni momento e ovunque si trovi, con effetti psicologici di grave entità. Le disposizioni legislative successive, **in particolare la Legge n. 70/2024**, rafforzano questa tutela, integrando il quadro normativo con misure preventive ed educative di più ampio raggio.

Modalità e strumenti del cyberbullismo

È possibile distinguere il fenomeno del cyberbullismo in due tipologie connesse ai **luoghi e agli strumenti utilizzati** dal cyberbullo per i suoi atti di aggressione. Riconosciamo infatti:

- un **cyberbullismo diretto**: quando il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea per indirizzare alla vittima le sue aggressioni in forma diretta e immediata;
- un **cyberbullismo indiretto**: quando il bullo utilizza aree pubbliche della rete come

chatroom, bacheche social e forum per diffondere ad altri utenti immagini o video denigratori nei confronti della vittima. In questa tipologia il **pubblico** di “spettatori”, trasformato in strumento di coinvolgimento e condivisione, è spinto dal bullo a essere **parte attiva degli atti denigratori** da lui compiuti nei confronti della vittima.

Sulla base delle differenti modalità in cui avviene l'aggressione, sono state individuate diverse categorie di cyberbullismo, tra cui:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari indirizzati con lo scopo di suscitare vere e proprie battaglie verbali, tra due o più soggetti, all'interno di forum, chatroom e gruppi online. Il flaming può essere circoscritto a una o più conversazioni e il divertimento dell'aggressore sembra più legato al piacere di insultare o minacciare il prossimo che, protetto a sua volta dall'anonimato e quindi da una presunta invisibilità, può sentirsi legittimato a rispondere alle provocazioni in modo ugualmente aggressivo, di fatto alimentandole;
- **Harassment:** messaggi offensivi e molesti inviati ripetutamente alla stessa persona. A differenza del flaming, nell'harassment la persona che riceve gli insulti rientra a tutti gli effetti nella categoria di vittima, perché indifesa e del tutto incapace di reagire alle molestie subite;
- **Cyberstalking:** ripetuti tentativi di contatto che il molestatore tenta di instaurare con la sua vittima attraverso l'utilizzo dei media digitali. Il fenomeno si verifica con più frequenza nell'ambito di relazioni sentimentali o amicali interrotte, e oltre a minacce e insulti può comprendere anche la diffusione di materiale privato (come video o fotografie della vittima) in possesso del cyberbullo;
- **Denigration:** diffusione, da parte del molestatore, di pettegolezzi, calunnie e offese all'interno di comunità virtuali allo scopo di danneggiare la reputazione della vittima. Questa modalità può comprendere anche la diffusione di materiale fotografico modificato con software di fotoritocco al fine di ridicolizzare la vittima o renderla protagonista di scene sessualmente esplicite;
- **Impersonation:** vera e propria sostituzione di persona che consiste nel violare l'identità virtuale della vittima con l'obiettivo di darle una cattiva immagine e danneggiarne la reputazione e le amicizie;
- **Outing and Trickery:** pubblicazione e diffusione di informazioni riservate e/o imbarazzanti torte alla vittima con l'inganno, dopo aver instaurato con lei un clima di fiducia al solo scopo di danneggiarla;
- **Exclusion:** esclusione deliberata di una persona da un gruppo online allo scopo di suscitare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Happy slapping:** diffusione online di materiale video in cui la vittima viene picchiata da uno o più aggressori. Le immagini, pubblicate su Internet, possono assumere un carattere

di diffusione virale, aprendo discussioni e alimentando così la condivisione in rete.

- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

5.DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola- casa;	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;

Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portandosi su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

6. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Il nostro Istituto dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

6.1 Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei Pag. 4 a 13 fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata; IIS G. Ferro Alcamo - Codice per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto "face to face", anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

6.2 Il Referente del bullismo e del cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID), "Generazioni Connesse";
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;

6.3 Il team antibullismo.

Il team è così costituito:

- dal Dirigente Scolastico
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dall'animatore digitale
- dal primo e dal secondo collaboratore del DS
- dallo psicologo se è presente a scuola

- dal Presidente del Consiglio d'Istituto
- dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata. Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

6.4. Il team per l'emergenza

Il team è costituito:

- dal Dirigente Scolastico
- dal Referente Scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dallo psicologo se è presente a scuola

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali: o i servizi sanitari territoriali o i servizi sociali o la Polizia postale o i Carabinieri o i servizi sociali o le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

6.5 Il Collegio dei docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- prevede, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione, in materia di Cittadinanza digitale consapevole e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze utili all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

6.6. Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6.7 I Docenti

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

In continuità con la proposta degli anni passati e in linea con le azioni di prevenzione indicate nelle “Linee di Orientamento” del 2021, l’Istituto ripropone le iniziative di formazione della Piattaforma Elisa, in modalità e-learning. La Piattaforma offre differenti corsi di formazione sul tema del bullismo, indirizzati al DS, ai Referenti (fino ad un massimo di 2) e a tutto il personale docente. Il numero di ore e il livello di approfondimento degli argomenti dipenderà dalla specifica funzione svolta all’interno dell’Istituto. In via generale, comunque, i corsi avranno come finalità prioritaria quella di diffondere una base comune di conoscenze e di competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e un bagaglio di buone pratiche e di politiche antibullismo da mettere in atto a scuola. La piattaforma offre anche azioni di monitoraggio attraverso sondaggi da far compilare a studenti, docenti e DS per valutare l’estensione dei fenomeni tra gli alunni e la loro percezione da parte di docenti e Dirigenti.

6.8 I genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d’Istituto;
- firmano il Patto di Corresponsabilità educativa;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d’Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

6.9 Gli alunni

- imparano le regole basilari, per rispettare i compagni, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;

- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphones e altri dispositivi elettronici personali all'interno dell'Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;

- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

7. STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita: - "comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. - comma 2. Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a

tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]”. Si sottolinea come l’Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l’intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L’ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell’ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

La modulistica per la segnalazione è scaricabile dal sito dell’istituto.

8.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l’episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell’Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e/o sospensione da 1 a 15 giorni (*)	Docenti del C.d.C.
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni (*)	
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e/o sospensione Sospensione da 5 a 15 giorni ^(*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e/o sospensione da 1 a 5 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e/o sospensione da 1 a 5 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e/o sospensione da 1 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e/o sospensione da 1 a 5 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Harassment</i>	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
<i>Outing and trichery</i>	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni. (*) In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: sospensione superiore a 15 giorni.	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo

<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni (*)	Docenti del C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo
------------------	---	---	---

(*) Eventuali provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli.
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe sui percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc...
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato e ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Lavori socialmente utili nell'ambito della comunità scolastica
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
- Colloquio con lo psicologo dell'Istituto ove è presente

TABELLA DI SINTESI

PER LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO NEI CASI DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni

INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Docenti Alunni Genitori Psicologi	-Incontri con gli alunni coinvolti -Interventi/discussione in classe -Informare e coinvolgere i genitori -Responsabilizzare gli alunni coinvolti -Ristabilire regole di comportamento in classe -Counselling
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Referenti bullismo Professori Alunni Genitori	-Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo -Lettera di scuse da parte del bullo -Scuse in un incontro con la vittima -Compito sul bullismo/cyberbullismo -Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola -Trasferimento a un'altra classe -Sospensione disciplinare -Espulsione dalla scuola
VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: -se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante -se la situazione continua: proseguire con gli interventi

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si rimanda alla normativa vigente. Dei contenuti del presente Regolamento studenti e genitori sono informati mediante la sua affissione all'Albo, la sua pubblicazione sul sito dell'Istituto.